

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 06/05/2021

FATTO

La cliente afferma:

- di aver stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto n.*3, con decorrenza maggio 2015, estinto anticipatamente nel luglio 2019, in corrispondenza della 51esima rata su 120;
- che in sede di conteggio estintivo l'intermediario rimborsava € 2.467,90 a titolo di interessi e € 621,00 a titolo di commissione di gestione;
- di non ritenere soddisfacenti il riscontro al reclamo e la proposta transattiva formulata;
- che le commissioni del finanziatore e di attivazione sono descritte nel contratto in modo vago e poco definibile, oltre che di importo non proporzionato rispetto alle attività elencate;
- che, quanto alle commissioni dell'intermediario incaricato, la clausola contrattuale non esplicita le attività poste in essere e che i dubbi in merito alla natura della voce di costo si acquiscono considerato che il soggetto intervenuto era un dipendente del finanziatore;
- che anche le commissioni d'istruttoria, quarto onere asseritamente relativo alla fase prodromica, sono descritte in maniera scarna.

In conclusione parte ricorrente chiede il rimborso di € 1.186,80 in relazione alle "commissioni intermediario del credito", € 370,88 in relazione alle "commissioni del finanziatore", € 345,00 in relazione alle "commissioni di istruttoria", € 593,40 in relazione alle "commissioni di attivazione", oltre interessi dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene:

- in seguito al reclamo, di aver inviato il 19/10/2020 alla cliente una comunicazione in cui si manifestava l'intenzione di addivenire ad un accordo bonario;
 - che, non avendo ricevuto risposta, il reclamo veniva riscontrato il 23/10/2020;
 - che il contratto, sottoscritto dalla cliente il 31/03/2015 ed estinto anticipatamente alla 51esima rata, indica in modo chiaro e trasparente le componenti di costo *up front* e quelle *recurring* (cfr. punto 3.1 del SECCI e pag. 6 del contratto);
 - in particolare, che: (i) le "commissioni intermediario del credito", "commissioni del finanziatore", "commissioni di attivazione" e le "spese di istruttoria" non sono retrocedibili, in quanto aventi natura *upfront*; e (ii) gli unici oneri rimborsabili sono relativi agli interessi e alle "commissioni di gestione pratica" con indicazione dei relativi importi;
 - che la sentenza Lexitor non è invocabile nel caso che qui ci occupa, infatti la direttiva non spiega efficacia diretta nei rapporti tra privati e, inoltre, non si applica ai contratti sottoscritti antecedentemente e già estinti al momento della pronuncia;
 - che le commissioni intermediario del credito sono state interamente corrisposte al soggetto intervenuto nella fase preliminare alla conclusione del contratto con la conseguenza che la retrocessione di detto costo determinerebbe un ingiusto arricchimento della cliente a spese del convenuto;
 - che le spese per imposte e tasse non sono rimborsabili in quanto, essendo un adempimento imposto dalla legge, opera una presunzione di effettivo versamento.
- In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In via subordinata, chiede il rigetto della richiesta di rimborso delle provvigioni intermediario del credito e delle spese per imposte e tasse.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 51 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, la commissioni di cui si chiede il rimborso sono da classificarsi come segue:



Commissioni intermediario del credito	Recurring (in assenza di descrizione delle attività remunerate assume carattere dirimente, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, la natura del soggetto intervenuto che nel caso di specie è una società finanziaria iscritta all'elenco ex art. 106 TUb).
Commissioni finanziatore	Upfront ("erogazione e attivazione presso ATC")
Commissioni di istruttoria	Upfront
Commissioni di attivazione	Upfront ("attivazione pratica e avvio piano di ammortamento")

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.977,22	Tasso di interesse annuale	6,45%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	215,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	31/05/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,17%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario del credito				2.064,00	Recurring	57,50%	1.186,80	0,00	1.186,80
Commissioni del finanziatore				645,00	Upfront	36,17%	233,28	0,00	233,28
Commissioni di istruttoria pratica				600,00	Upfront	36,17%	217,01	0,00	217,01
Commissioni di attivazione pratica				1.032,00	Upfront	36,17%	373,25	0,00	373,25
Totale									2.010,34

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo residuo da rimborsare (€ 2.010,00 con arrotondamento) risulta inferiore a quanto richiesto in via principale dalla cliente applicando il pro rata a tutte le voci di costo (€ 2.496,08).

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13).

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.010,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA